



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL
COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI**

**EMANATO CON D.R. N. 43 DEL 4 FEBBRAIO 2002
(IN FASE DI REVISIONE)**

ART. 1

FINANZIAMENTO DELLE BORSE

1. I fondi, messi a disposizione da questa Università o erogati da soggetti o enti pubblici o privati a seguito di atti di liberalità o in esecuzione di convenzioni e progetti o Programmi di Ricerca e destinati al conferimento di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati, dovranno essere utilizzati nel rispetto delle modalità stabilite nel presente Regolamento.

ART. 2

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

1. L'importo e la durata delle borse di studio di cui al precedente art. 1 sono definiti dai competenti Consigli di Dipartimento, laddove non già indicati dal soggetto erogatore.
2. Le borse di studio saranno conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, bandito con Decreto Rettorale.
3. L'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, su proposta della struttura interessata, predispone il bando di concorso conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, indicando in ciascun bando i requisiti dei candidati, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le prove d'esame, la valutazione dei titoli ritenuti utili ai fini del concorso, i diritti e gli obblighi dei vincitori ecc.
4. Potranno partecipare al concorso i laureati di nazionalità italiana e cittadini dell'Unione Europea.
5. Gli esami consistono in un colloquio e/o in una prova pratica e/o in una prova scritta, attinente/i all'argomento oggetto del concorso, e nell'eventuale accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
6. I titoli sono valutati dalla Commissione, di cui al successivo comma 11, in base ad un punteggio preventivamente stabilito. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
7. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di massimo 100 punti, di cui 40 per i titoli ed i restanti 60 ripartiti, in parti uguali, tra le prove di esame di cui al comma 5.
8. I titoli valutabili sono i seguenti:
 - voto di laurea
 - pubblicazioni
 - altri titoli, da specificare nel bando, su proposta delle strutture interessate.
9. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 21/30.
10. Al termine dei lavori la Commissione, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà al Rettore la graduatoria degli idonei in ordine di merito.
11. Con decreto Rettorale è nominata la Commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto e da altri due membri di cui un professore ed un ricercatore confermato, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato, in relazione alla specifica area di ricerca. L'ente



erogatore potrà, inoltre, designare un proprio rappresentante che verrà aggregato alla Commissione.

ART. 3

RINUNCIA E DECADENZA

1. In caso di rinuncia espressa o tacita, da parte degli assegnatari o di decadenza dal godimento del beneficio per cause di cui al successivo art. 4, le borse possono essere conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice per il restante periodo.
2. Il borsista è tenuto ad assolvere agli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.

ART. 4

DIVIETI ED OBBLIGHI DEI BORSISTI

1. Ai borsisti è fatto divieto di svolgere attività didattiche. Essi, inoltre, sono tenuti a frequentare le strutture universitarie presso cui sarà utilizzata la borsa e ad osservare le norme statutarie.
2. La frequenza deve essere disciplinata in modo da evitare la instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
3. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione professionale del borsista.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, ovvero il mancato adempimento degli obblighi stabiliti all'atto di concessione della borsa, comporta l'immediata decadenza dal godimento della medesima.

ART. 5

PAGAMENTO

1. Il pagamento delle borse di studio è effettuato, di norma, in più soluzioni ed è subordinato alla verifica della regolare frequenza delle strutture universitarie e del regolare svolgimento dell'attività di studio, cui la borsa è finalizzata, da parte del beneficiario della stessa. A tal fine, il Responsabile della Ricerca rilascerà apposita dichiarazione.

ART. 6

NORME FINALI

1. Le borse di studio di cui al presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse conferite dallo Stato o da Enti Pubblici o soggetti pubblici o privati.
2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico.
3. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta per lo stesso titolo.
4. Le borse di studio previste dal presente Regolamento non danno luogo a trattamento previdenziale. Il godimento delle stesse non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato al solo addestramento alla ricerca scientifica dei borsisti e pertanto non è suscettibile di valutazione ai fini della carriera giuridica ed economica né di riconoscimento automatico ai fini previdenziali.
5. I titolari delle borse usufruiscono, infine, con spese detraibili dallo stesso importo delle borse, dell'assicurazione contro gli infortuni prevista per gli studenti.